



ORDINANZA N° 35 /2010

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. a), e l'articolo 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** altresì l'art. 8 comma 3 lett. h, della Legge 84/94 in forza del quale il Presidente dell'Autorità Portuale amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella propria Circoscrizione territoriale esercitando le attribuzioni previste dagli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione e dalle pertinenti norme di attuazione;
- VISTO** l'art. 16, commi 1 e 3, della L. 84/94, come modificati dall'art. 2 della L. 30/6/2000, n. 186, afferenti la definizione di operazioni portuali e la loro disciplina mediante apposita autorizzazione di competenza dell'Autorità Portuale;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il successivo D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, modificati con il verbale di delimitazione demaniale marittima n. 1/2002 del 12/2/2002, approvato con Decreto del Direttore Marittimo della Calabria n. 7/2002 del 5/4/2002;
- VISTI** i DD.MM. in data 29 dicembre 2006 e 05 marzo 2008 con i quali la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti di Crotona, Corigliano Calabro (CS) e Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. 20 febbraio 2006, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro;
- VISTO** il D.M. 25/2/2010 n° 87, di conferma della nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la circolare n. 141 – Serie I - titolo: Demanio marittimo in data 30/9/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dir. Gen. per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna;

- VISTA** la Direttiva 2001/96/CE in materia di "Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse";
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/12/2004 (G.U.R.I. n. 43 del 22/2/2005) di recepimento della Direttiva di cui al punto precedente;
- VISTI** gli articoli 50 del Codice della Navigazione, 38, 39 e 80 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione recanti la nozione dell'istituto dell'uso temporaneo di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- CONSIDERATO** che le suddette norme prevedono che tale uso temporaneo venga assoggettato ad espressa autorizzazione con atto nel quale vengano indicati le zone oggetto dell'autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci, la durata dell'utilizzazione, il canone da corrispondere nonché le altre eventuali condizioni;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere a disciplinare in maniera organica la materia relativa all'uso temporaneo di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTA** l'Ordinanza n° 32/2008 del 31/10/2008 con la quale è stato approvato il regolamento relativo alla disciplina della destinazione e dell'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci, materiali o mezzi nel porto di Crotona, al fine di soddisfare la necessità di cui al punto precedente;
- CONSIDERATO** che il flusso e la tipologia dei traffici mercantili registrati nell'arco temporale di applicazione del suddetto regolamento, ha reso necessario l'utilizzo da parte delle imprese portuali autorizzate di spazi operativi e banchine con frequenza e periodo di occupazione di lunga durata;
- CONSIDERATO** altresì che nel corso delle utilizzazioni di spazi operativi per sosta temporanea di cui al punto precedente nonché delle correlate operazioni portuali si è verificata la necessità di ricorrere ad una costante presenza di personale qualificato per controllare la regolarità delle predette operazioni ai fini della loro rispondenza con la normativa di settore;
- CONSIDERATO** che a tale scopo l'Autorità portuale di Gioia Tauro ha sottoposto all'esame del Comitato Portuale l'opportunità di estendere le attività di vigilanza della "GIOIA TAURO Port Security S.r.l.", partecipata al 100% dall'Autorità Portuale, al porto di Crotona;
- CONSIDERATO** che il Comitato Portuale, nella seduta del 04/08/2010, ha favorevolmente valutato la proposta di cui al punto precedente;
- RTENUTO** pertanto che, in conformità con quanto avviene nel porto di Gioia Tauro, gli utenti portuali debbano concorrere alla copertura delle spese inerenti i servizi di vigilanza da svolgersi a cura della GIOIA TAURO Port Security S.r.l. presso il porto di Crotona;

RITENUTO

che debbasi pertanto procedere ad una modifica della disciplina dei canoni dovuti dalle imprese portuali per la sosta temporanea di merci e mezzi;

VISTI

gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento relativo alla disciplina della destinazione e dell'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci, materiali o mezzi nel porto di Crotona, approvato con l'Ordinanza n° 32/2008 del 31/10/2008 è modificato come segue:

Articolo 5 Canone e cauzione

Il canone dovuto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 viene determinato in applicazione dei seguenti criteri:

- a) per sosta non superiore a giorni 7 (sette): franchigia;*
- b) per sosta non superiore a giorni 8 (otto): franchigia per i primi tre giorni, di seguito 0,051 per metro quadrato per ciascun giorno di occupazione;*
- c) per sosta non superiore a giorni 10 (dieci): franchigia per i primi sette giorni, di seguito 0,051 per metro quadrato per ciascun giorno di occupazione;*
- d) per sosta superiore a giorni 10 (dieci) dovrà essere corrisposto il canone demaniale marittimo previsto per le concessioni demaniali di spazi operativi e banchine ex art. 18 L. 84/94 e D.I.M. 19/07/1989 fino all'emanazione del Regolamento di attuazione del predetto art. 18 L. 84/94. Le misure unitarie nonché la base temporale cui commisurare il suddetto canone demaniale marittimo saranno tratte dalla richiamata normativa.*

Una quota pari al 50% dei succitati canoni sarà destinata alla copertura delle spese derivanti dall'erogazione dei servizi di Security Portuale da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Ai fini della determinazione del calcolo del canone relativamente alla sosta temporanea, la data iniziale sarà considerata quella indicata nel provvedimento autorizzativo, nel mentre la data finale sarà quella effettivamente comunicata dalla Società una volta cessata detta sosta, ed a seguito di verifica da parte del personale ispettivo dell'Autorità Portuale.

Il suddetto canone dovrà essere versato sul conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Filiale di Gioia Tauro – sull'IBAN IT08J0103081370000063115940 intestato a questa Autorità Portuale.

L'Impresa autorizzata dovrà stipulare apposita cauzione nei modi di legge (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in regola con la vigente normativa sul bollo), a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, a favore dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, avente i seguenti requisiti:

- avere la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fideiussore autenticata dal notaio, che dovrà altresì attestare la capacità del firmatario di impegnare l'Ente almeno fino all'ammontare della somma assicurata;*
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 C.C.;*
- garantire l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;*
- essere valida fino allo svincolo della stessa.*

Articolo 2

Il predetto Regolamento entra in vigore a far data dal 11.11.2010

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare tale Regolamento.

Articolo 4

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività autorizzate, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D.L.vo 507/99.

Gioia Tauro, 11.11.2010

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Giovanni GRIMALDI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Carmelo Maccarone)

Il Responsabile
dell'Ufficio Documenti ed Operazioni portuali
Dr. Pasquale FARRACONE

ORIGINAL